



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 298 del 06/06/2019

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: Collocamento a riposo per pensione anticipata con “Quota 100” del dipendente Migliorisi Giovanni, nato il 19/12/1954 “Funzionario Tecnico” Cat.D3/D4 a far data dall’ 01/09/2019.**

Il Redattore: Tiralongo Carmela

**DATO ATTO** che, il Decreto-Legge n.4/2019 convertito in Legge n.26/2019 all’art.14 ha dettato disposizioni in materia di trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta quota 100);

**CONSIDERATO** che, con istanza del 15/02/2019 prot. n.21835 il dipendente Migliorisi Giovanni, ha chiesto di essere collocato in quiescenza per dimissioni volontarie (pensione anticipata) con regime “Quota 100” a far data dall’ 01/09/2019;

Dagli atti d'ufficio si rileva che, il signor Migliorisi Giovanni, nato il 19/12/1954, alla data del 31/08/2019 avrà un anzianità di servizio utile effettiva di anni 27 e mesi 11, avendo prestato servizio dall' 01/10/1991 al 31/08/2019 presso il Comune di Ragusa giusto contratto n.27288 del 15/04/1989 e un età anagrafica di anni 64, mesi 08 e giorni 12;

**VERIFICATO** che, ai fini della liquidazione dell’assegno di riposo devono essere valutati anni 27 e mesi 11 di servizio effettivo, anni 10, mesi 06 e giorni 08 di periodi assicurativi ricongiunti ai sensi della L.29/79 art.2 giusta determinazione n.DT011200300006457 del 12/02/2003, anni 1 e giorni 28 di riscatto servizio militare ai sensi della L.274/91 art.1 per cui l’anzianità di servizio utile complessiva al 31/08/2019 è di anni 39, mesi 06 e giorni 06;

**RICORDATO** che, per la liquidazione dell’indennità di fine servizio da parte dell’ex INADEL al 31/08/2019 devono essere valutati anni 27 e mesi 11 di servizio effettivo;

**VISTO** l’art 5, co.8 del D.L.n.95/2012 convertito in Legge n.13/2012, che così recita: **“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di**

**cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni ,risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite d'età".**

**CONSIDERATO** in particolare che, l'art.14 del citato decreto attribuisce, a determinate categorie di soggetti, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un'età non inferiore a 62 anni e di un anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrare dall'INPS, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico (cfr. articolo 14);

**PRESO ATTO** che, il dipendente Migliorisi Giovanni risulta in possesso di entrambi i requisiti richiesti dal citato art.14 del Decreto-legge n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019;

**VISTA:**

- la determinazione dirigenziale n.541 del 26/04/1999 con la quale al dipendente è stato applicato il nuovo contratto economico in applicazione del C.C.N.L. del 06/07/1995;
- la determinazione dirigenziale n.242 del 21/02/2001 con la quale al dipendente è stata attribuita la P.E.O.Cat.C2 per l'anno 1999;
- la determinazione dirigenziale n.1105 del 31/07/2001 con la quale è stata attribuita la P.E.O. Cat.C3 anno 1999 a seguito dell'attribuzione del L.E.D.
- la determinazione dirigenziale n.71 del 24/01/2002 con la quale al dipendente è stata attribuita la P.E.O.Cat.C4 per l'anno 2000;
- la determinazione dirigenziale n. 391 del 23/02/2004 è stata istituita l'indennità di comparto ai sensi dell'art.33 del CCNL del 22/01/2004;
- la determinazione dirigenziale n.363 del 21/02/2005 con la quale al dipendente è stata attribuita la P.E.O.Cat.C5 per l'anno 2004;
- la determinazione dirigenziale n.2508 del 08/11/2007 con la quale il suindicato dipendente è stato inquadrato nella categoria giuridica " D3" e nel profilo professionale di "Funzionario Tecnico" a seguito di progressione verticale giusto contratto n.196 del 10/12/2007;
- la determinazione dirigenziale n.2447 del 20/12/2017 con la quale è stata attribuita la P.E.O. Cat. D4 per l'anno 2017

**RICORDATO** ancora:

- che con determinazione dirigenziale n.590 del 18/03/2009 è stata erogata l'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2008-2009;
- che con determinazione dirigenziale n.2181 del 14/10/2010 è stata erogata l'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2010;

- che con determinazione dirigenziale n.1126 del 25/06/2018 sono stati corrisposti gli aumenti tabellari e gli arretri al personale dipendente ai sensi degli artt.64 e 65 co.2 del CCNL 2016/2018;

**PRESO ATTO**, infine, che il modello PA04 del trattamento definitivo di quiescenza sarà redatto dal Servizio Gestione Economica del Personale determinato sulla base del servizio utile reso con iscrizione alla Cassa previdenza;

**VISTA** la deliberazione C.C. n. 38 del 03/04/2019 di approvazione del D.U.P. 2019/2021 e del Bilancio di previsione 2019/2021;

**VISTA** la deliberazione G.M. n. 344 del 21/05/2019 di approvazione del P.E.G. 2019/2021;

**DATO ATTO** che il provvedimento di che trattasi è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**CONSIDERATO** il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n.19 del 24 marzo 2017;

**RITENUTO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

**VISTO** il successivo art.65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

**VISTO** il D.Lgs n.267/2000;

## **DETERMINA**

1) Collocare a riposo per dimissioni volontarie (pensione anticipata) con Quota 100, decorrenza 01/09/2019 il signor Migliorisi Giovanni nato il 19/12/1954, Funzionario Tecnico Cat.D3/D4 che il 31/08/2019 maturerà per l'ex CPDEL anni 39, mesi 06 e giorni 06 di servizio complessivo;

2) Valutare per la liquidazione di fine servizio da parte dell'ex INADEL al 31/08/2019 anni 27 e mesi 11 di servizio effettivo;

3) Di trasmettere la documentazione relativa al trattamento di quiescenza e indennità premio di fine servizio all'INPS gestione ex INPDAP;

4) Di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato;

5) Riservarsi di provvedere, con successivo provvedimento, al conguaglio in favore del dipendente delle spettanze derivanti dai miglioramenti economici disciplinati dal contratto vigente al momento del collocamento a riposo;

6) Di incaricare il Servizio Gestione Economica del Personale degli adempimenti consequenziali all'art.15 della L.274/91, nonché all'art.30 del D.L. n.55 del 28/02/83 modificato dalla Legge n.131 26/04/83;

7) Dichiarare vacante un posto di categoria "D" dall' 01/09/2019;

8) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

9) Dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e

altresì nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L.gs 33/2013;

---

Ragusa, 06/06/2019

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*